EDIZIONE STRAORDINARIA

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 110° — Numero 42

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - **Sabato, 15 febbraio 1969** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 15 febbraio 1969, n. 9.

Riordinamento degli esami di Stato di maturità, di abilitazione e di licenza della scuola media.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di emanare norme per il riordinamento degli esami di Stato di maturità, di abilitazione e di licenza della scuola media, con efficacia fin dal corrente anno scolastico;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Esami di maturità

A conclusione degli studi svolti nel liceo classico, nel liceo scientifico, nell'istituto tecnico e nell'istituto magistrale si sostiene un esame di maturità.

L'esame di maturità è esame di Stato e si svolge in unica sessione annuale secondo le modalità stabilite negli articoli seguenti.

Il titolo conseguito nell'esame di maturità posto a conclusione degli studi svolti nell'istituto tecnico e nell'istituto magistrale abilita rispettivamente all'esercizio della professione ed all'insegnamento nella scuola elementare.

Art. 2.

Condizioni di ammissione

Possono sostenere gli esami di maturità gli alunni di scuola statale, pareggiata e legalmente riconosciuta, che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso del liceo classico, del liceo scientifico, dell'istituto tecnico e dell'istituto magistrale e che siano stati dichiarati ammessi nel relativo scrutinio finale.

Lo scrutinio finale di cui al precedente comma è inteso a valutare il grado di preparazione del candidato nelle singole materie di studio dell'ultima classe e consiste nella formulazione di un giudizio analitico sul profitto conseguito in ciascuna di dette materie.

L'ammissione è deliberata motivatamente dal consiglio di classe a maggioranza di due terzi.

Agli alunni non ammessi a sostenere gli esami di maturità viene comunicata, a loro richiesta, la motivazione del giudizio negativo risultante dallo scrutinio o dalle prove sostitutive di cui al comma secondo del successivo art. 3.

Art. 3.

Altre condizioni di ammissione

Alle operazioni di scrutinio nelle scuole legalmente riconosciute sopraintende, con funzioni di vigilanza e di controllo, il commissario governativo previsto dalle norme vigenti.

Per l'ammissione all'esame i candidati non provenienti da scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta devono sostenere nell'istituto statale o pareggiato presso il quale hanno presentato domanda d'esame, salvo il disposto di cui all'art. 32 della legge 19 gennaio 1942, n. 86, prove sostitutive dello scrutinio di cui al precedente art. 2, aventi la finalità di valutare il loro grado di preparazione nelle singole materie di studio dell'ultima classe. Per i candidati non forniti di idoneità all'ultima classe, le prove vertono anche sui programmi delle classi precedenti dalle quali i candidati stessi non abbiano conseguito la promozione.

L'ammissione è deliberata dalla commissione esaminatrice con la stessa maggioranza di cui al terzo comma del precedente art. 2.

Gli alunni provenienti da scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta, appartenenti al penultimo anno di corso, per essere ammessi all'esame di maturità, quando siano in possesso dei requisiti prescritti dalla legislazione vigente, debbono sostenere, nella scuola di appartenenza, le prove delle materie di studio dell'ultima classe.

Art. 4.

Riunioni di studio

Nel periodo che intercorre fra lo scrutinio di cui al precedente art. 2 e l'inizio degli esami di maturità saranno organizzate negli istituti riunioni di studio, alle quali hanno facoltà di partecipare i candidati ammessi all'esame di maturità, per essere guidati, a cura dei professori di classe, nell'approfondimento dei concetti essenziali che sono a fondamento delle materie di esame e ne possono costituire un organico coordinamento.

Nel periodo in cui si svolgono le riunioni di studio i professori di cui al comma precedente sono a disposizione della scuola.

Art. 5.

Prove di esame

L'esame di maturità ha come fine la valutazione globale della personalità del candidato considerata con riguardo anche ai suoi orientamenti culturali e professionali.

L'esame, salvo quanto disposto dai successivi commi quarto e quinto, consta di due prove scritte e di un colloquio.

La prima prova scritta consiste nello svolgimento di un tema scelto dal candidato fra tre che gli vengono proposti e che tende ad accertare le sue capacità espressive e critiche.

La seconda prova scritta, che per l'istituto tecnico può anche essere grafica o scritto-grafica, verte su una delle materie di cui alla allegata tabella *A*.

Restano ferme le disposzioni che prevedono esami con una sola prova scritta.

Salvo quanto previsto dall'art. 86 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, i temi relativi alle prove scritte sono inviati dal Ministero.

La correzione degli elaborati viene effettuata collegialmente.

Art. 6.

Colloquio

Il colloquio, nell'ambito dei programmi svolti nell'ultimo anno, verte su concetti essenziali di materie o di gruppi di materie fra loro coordinate.

Il colloquio si svolge su due materie o gruppi di materie, determinati a norma del quinto comma del presente articolo, rispettivamente scelti dal candidato e dalla commissione esaminatrice, e comprende la discussione degli elaborati.

A richiesta del candidato, il colloquio può svolgersi anche su altra materia di insegnamento, in aggiunta a quelle di cui al secondo comma. In tal caso il presidente della commissione può nominare, ove occorra, un membro aggregato, che ha solamente voto consultivo.

Il colloquio, che è collegiale, deve svolgersi alla presenza di almeno cinque componenti la commissione.

Con ordinanza da emanare nella prima quindicina di aprile, il Ministro per la pubblica istruzione stabilisce la materia di cui al quarto comma dell'art. 5, e non più di quattro materie o gruppi di materie, diverse da quelle delle prove di cui allo stesso art. 5, che possono formare oggetto del colloquio.

Art. 7.

Commissioni giudicatrici

Le commissioni giudicatrici degli esami di Stato sono nominate dal Ministro per la pubblica istruzione e sono composte del presidente e di cinque membri, di cui uno appartenente alla stessa classe dell'istituto statale pareggiato o legalmente riconosciuto che ha curato la preparazione dei candidati. Il membro interno più anziano in ciascuna commissione sarà anche il membro effettivo per i privatisti.

Il presidente è scelto nelle seguenti categorie:

a) professori universitari di ruolo o fuori ruolo;

b) professori universitari aggregati;

c) liberi docenti incaricati universitari di materie attinenti all'esame o ordinari di scuole secondarie di secondo grado statali o pareggiate;

d) presidi di ruolo dei licei, degli istituti magistrali e degli istituti tecnici statali o pareggiati;

e) professori di ruolo *A* degli istituti di istruzione classica, scientifica, tecnica, magistrale, che da almeno un anno abbiano conseguito l'ultima classe di stipendio o che abbiano superato l'esame di merito distinto.

In caso di assoluta necessità il Ministro è autorizzato a derogare dai criteri previsti nella lettera *c*) del precedente comma circa l'utilizzazione dei liberi docenti quali presidenti delle commissioni giudicatrici.

I commissari sono scelti tra i professori di ruolo degli istituti di istruzione classica, scientifica, tecnica e magistrale o tra i professori abilitati che abbiano insegnato negli stessi istituti per almeno un anno le materie su cui verte l'esame.

Nella sua prima riunione la commissione elegge il vice-presidente.

Nelle commissioni di maturità per gli istituti tecnici un membro può essere scelto dal Ministro tra estranei all'insegnamento, purchè munito di titolo di studio attinente all'indirizzo oggetto dell'esame di maturità, fornito di particolare competenza nel corrispondente settore tecnico.

In caso di necessità è data facoltà al presidente di nominare membri aggregati, a pieno titolo, per le materie per le quali non risultino nominati membri effettivi.

Nelle commissioni per gli esami di maturità negli istituti tecnici e limitatamente alle materie tecnico-professionali, in caso di necessità o di urgenza, è possibile prescindere dal requisito dell'abilitazione.

Ad ogni commissione sono assegnati, di regola, non più di ottanta candidati.

Art. 8

Giudizio di maturità

A conclusione dell'esame di maturità viene formulato, per ciascun candidato, un motivato giudizio, sulla base delle risultanze tratte dall'esito dell'esame, dagli atti dello scrutinio di ammissione, dal curriculum degli studi e da ogni altro elemento che sarà posto a disposizione della commissione.

Il giudizio, se positivo, si conclude con la dichiarazione di maturità, integrata da un voto secondo le vigenti disposizioni.

Tale voto è valido ad ogni effetto di legge.

Per ciascun candidato maturo la commissione esprime anche la propria valutazione relativamente all'orientamento dimostrato ai fini della scelta degli studi universitari.

Alla formulazione del giudizio, all'attribuzione del voto e alla valutazione dell'orientamento partecipa l'intera commissione. La maturità è dichiarata con almeno quattro voti favorevoli.

I diplomi di maturità recano per ciascun candidato il voto ad esso attribuito.

Il giudizio e la valutazione sull'orientamento vengono comunicati per iscritto a richiesta dell'interessato.

I candidati non maturi provenienti da scuole statali, pareggiate o legalmente riconosciute sono ammessi a ripetere l'ultima classe per un massimo di altri due anni.

I candidati non provenienti da scuola statale pareggiata o legalmente riconosciuta, di cui al secondo comma dell'art. 3, che abbiano superato soltanto le prove costitutive dello scrutinio, sono ammessi a frequentare l'ultima classe.

Art. 9

Indennità di esami

Al presidente e ai membri delle commissioni per gli esami di maturità viene corrisposto, in aggiunta alla eventuale indennità di missione, un compenso forfettario rispettivamente di L. 200.000 se fuori sede o di L. 150.000 se in sede, e di L. 120.000 se fuori sede o di L. 100.000 se in sede.

Sono abrogate le norme che attribuiscono al personale di cui al presente articolo compensi comunque denominati, diversi da quelli di cui al precedente comma.

Art. 10

Esami di licenza della scuola media

L'esame di licenza della scuola media, previsto dagli articoli 5 e 6 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, si sostiene in unica sessione con possibilità di prove suppletive nei casi previsti dall'art. 84 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653.

L'esame di licenza si conclude, in caso di esito positivo, con l'attribuzione del giudizio di « ottimo », « buono », « discreto », « sufficiente » e in caso di esito negativo con la dichiarazione « non licenziato ».

Art. 11

Copertura finanziaria

All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto si fa fronte con i fondi iscritti ai competenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1969 e corrispondenti capitoli degli esercizi futuri.

Art. 12.

Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 1969

SARAGAT

RUMOR — SULLO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *febbraio* 1969
Atti del Governo, registro n. 225, *foglio n.* 55. — GRECO

TABELLA *A*

Materie che possono formare oggetto della seconda prova scritta, grafica o scritto-grafica di cui al quarto comma dell'articolo 5.

MATURITA' CLASSICA

1) Latino - sc. (versione dal latino)
2) Greco - sc. (versione dal greco)

MATURITA' SCIENTIFICA

1) Latino - sc. (versione dal latino)
2) Matematica - sc.
3) Lingua straniera - sc.

MATURITA' MAGISTRALE

1) Pedagogia - sc.
2) Latino - sc. (versione dal latino)
3) Matematica - sc.

MATURITA' TECNICA

Istituti tecnici agrari

1) Agronomia e coltivazioni - sc.
2) Estimo - sc.
3) Elementi di costruzioni - gr.

Specializzazione: *Viticoltura ed enologia*

1) Viticoltura - sc.
2) Enologia, legislazione e commercio viticolo-enologico - sc.
3) Elementi di costruzioni enologiche rurali - gr.
4) Estimo rurale con applicazioni viticolo-enologiche - sc.

Istituti tecnici commerciali amministrativi e a indirizzo mercantile

1) Ragioneria - sc.
2) Tecnica commerciale - sc.
3) Lingua straniera - sc.

Specializzazione: *Commercio con l'estero*

1) Ragioneria - sc.
2) Tecnica commerciale - sc.
3) Seconda lingua straniera - sc.
4) Terza lingua straniera - sc.

Specializzazione: *Amministrazione industriale*

1) Ragioneria - sc.
2) Tecnica commerciale - sc.
3) Lingua straniera - sc.
4) Ragioneria e tecnica amministrativa delle aziende industriali - sc.

Istituti tecnici per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere

1) Tecnica professionale, amministrativa, organizzativa e operativa - sc.
2) Prima lingua straniera - sc.
3) Seconda lingua straniera - sc.
4) Stenografia - gr.

Istituti tecnici femminili

Indirizzo generale

1) Economia domestica - sc.
2) Disegno - gr.
3) Lingua straniera - sc.
4) Esercitazioni pratiche di lavori femminili - gr.

Indirizzo: *Econome-dietiste*

1) Contabilità, matematica finanziaria e statistica - sc.
2) Lingua straniera - sc.

Indirizzo: *Dirigenti di comunità*

1) Psicologia e pedagogia - sc.
2) Lingua straniera - sc.

Istituti tecnici nautici

Indirizzo: *Capitani*

1) Navigazione - sc.
2) Lingua inglese - sc.

Indirizzo: *Macchinisti*

1) Macchine - sc.
2) Disegno di macchine - gr.
3) Lingua inglese - sc.

Indirizzo: *Costruttori*

1) Teoria della nave - sc.
2) Costruzioni navali e disegno di costruzioni navali - gr.
3) Lingua inglese - sc.

Istituti tecnici per il turismo

1) Ragioneria generale e applicata - sc.
2) Tecnica turistica - sc.
3) Seconda lingua straniera - sc.
4) Terza lingua straniera - sc.

Istituti tecnici industriali

Indirizzo: *Arti fotografiche*

1) Disegno applicato all'arte fotografica - gr.
2) Tecnologia fotografica e cinematografica - sc.

Indirizzo: *Arti grafiche*

1) Disegno applicato alle arti grafiche - gr.
2) Impianti grafici e disegno - gr.
3) Tecnologia grafica - sc.

Indirizzo: *Chimica conciaria*

1) Impianti di conceria e disegno - sc.-gr.

Indirizzo: *Chimica industriale*

1) Impianti chimici e disegno - sc.-gr.

Indirizzo: *Costruzioni aeronautiche*

1) Aerotecnica e costruzioni aeronautiche - sc.
2) Disegno di costruzioni aeronautiche e studi di fabbricazione - sc.-gr.

Indirizzo: *Cronometria*

1) Meccanica applicata all'orologeria e disegno - sc.-gr.

Indirizzo: *Disegnatori di tessuti*

1) Disegno tessile - gr.
2) Disegno artistico per tessuti - gr.
3) Analisi, composizione e fabbricazione dei tessuti - sc.

Indirizzo: *Edilizia*

1) Costruzioni edili, stradali idrauliche - sc.-gr.
2) Disegno di costruzioni - gr.
3) Disegno tecnico - gr.
4) Topografia e disegno - gr.

Indirizzo: *Elettronica industriale*

1) Elettronica generale e misure elettriche - sc.-gr.
2) Disegno tecnico - gr.

Indirizzo: *Elettrotecnica*

1) Elettrotecnica generale - sc.
2) Impianti elettrici e disegno - gr.
3) Costruzioni elettromeccaniche, tecnologia e disegno - gr.

Indirizzo: *Energia nucleare*

1) Disegno tecnico - gr.
2) Elettronica generale e nucleare, misure elettroniche - sc.

Indirizzo: *Fisica industriale*

1) Impianti industriali e disegno - sc.-gr.
2) Elettrotecnica - sc.

Indirizzo: *Industrie alimentari*

1) Tecnologie, impianti e disegno - sc.-gr.

Indirizzo: *Industria cartaria*

1) Impianti di cartiere e disegno - sc.-gr.

Indirizzo: *Industrie cerealicole*

1) Industrie cerealicole - sc.
2) Disegno tecnico - sc.-gr.
3) Meccanica e macchine - sc.

Indirizzo: *Industrie metalmeccaniche*

1) Studi di fabbricazione e disegno - gr.
2) Tecnologia meccanica - sc.

Indirizzo: *Industria mineraria*

1) Arte mineraria - sc.
2) Arricchimento dei minerali - sc.
3) Topografia e disegno - sc.-gr.

Indirizzo: *Industria navalmeccanica*

1) Teoria della nave - sc.
2) Costruzioni navali, disegno e studi di fabbricazione - sc.-gr.

Indirizzo: *Industria ottica*

1) Ottica - sc.
2) Disegno tecnico - gr.

Indirizzo: Industria tessile

1) Analisi, composizione e fabbricazione dei tessuti - sc.
2) Disegno tessile - gr.

Indirizzo: Maglieria

1) Analisi, composizione e fabbricazione delle maglie - sc.
2) Disegno tecnico - gr.

Indirizzo: Materie plastiche

1) Impianti di materie plastiche e disegno - gr.

Indirizzo: Meccanica

1) Meccanica applicata alle macchine - sc.
2) Macchine a fluido - sc.
3) Disegno di costruzioni meccaniche e studi di fabbricazione - gr.

Indirizzo: Meccanica di precisione

1) Disegno di costruzioni meccaniche di precisione e relativi studi di fabbricazione - sc.-gr.
2) Tecnologia della meccanica fine e di precisione - sc.

Indirizzo: Metallurgia

1) Metallurgia, siderurgia - sc.
2) Impianti metallurgici e disegno - gr.
3) Lavorazione dei metalli - sc.

Indirizzo: Telecomunicazioni

1) Radioelettronica - sc.
2) Disegno tecnico - gr.

Indirizzo: Termotecnica

1) Termotecnica, macchine a fluido - sc.
2) Impianti termotecnici e disegno - gr.

DECRETO-LEGGE 15 febbraio 1969, n. **10**.

Modificazioni al regime fiscale delle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, della benzina e del petrolio diverso da quello lampante, nonchè dei gas di petrolio liquefatti per autotrazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;

Vista la tariffa per l'applicazione dei dazi doganali, approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, istitutivo di una imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione, e le successive modificazioni;

Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1852, recante modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi;

Visto il decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, recante modificazioni alla disciplina fiscale dei prodotti petroliferi;

Visto il decreto-legge 9 novembre 1966, n. 913, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1140, recante modificazioni al regime fiscale delle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, della benzina e del petrolio diverso da quello lampante nonchè dei gas di petrolio liquefatti per autotrazione;

Visto il decreto-legge 2 ottobre 1967, n. 867, convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 1967, n. 1098, recante misure per assicurare l'approvvigionamento dei prodotti petroliferi nel particolare momento internazionale;

Visto il decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, concernente ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di modificare il regime fiscale delle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, della benzina e del petrolio diverso da quello lampante nonchè dei gas di petrolio liquefatti per autotrazione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concert con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro, per la difesa, per la grazia e la giustizia, per l'industria il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante sono aumentate da lire 11.990 a lire 13.295 per quintale.

L'aliquota ridotta di imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera *E*), punto 1), della tabella *B* allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, e successive modificazioni, per il prodotto denominato « jet fuel JP4 », destinato all'Amministrazione della difesa, è aumentata da lire 1.199 a lire 1.329,50 per quintale relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000, sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.

L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui gas di petrolio liquefatti per autotrazione sono aumentate da lire 4.890 a lire 5.430 per quintale.

Art. 2.

Gli aumenti d'imposta stabiliti con l'art. 1 si applicano anche ai prodotti in esso specificati estratti dalle raffinerie, dai depositi doganali o importati col pagamento dell'imposta nella precedente misura e che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano da chiunque detenuti in quantità superiore a venti quintali.

All'uopo i possessori debbono denunciare le quantità dei singoli prodotti da essi detenute, anche se viaggianti, alla dogana o all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

L'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, verificata la regolarità della denuncia, liquida la differenza di imposta dovuta che deve essere versata alla Sezione provinciale di tesoreria entro venti giorni dalla notificazione dell'invito di pagamento.

Sulle somme non versate tempestivamente è applicata l'indennità di mora del 6 per cento, riducibile al 2 per cento quando il pagamento avvenga entro il quinto giorno successivo alla scadenza del termine.

Art. 3.

Chiunque omette di presentare la denuncia di cui al precedente art. 2 o presenta denuncia inesatta od

in ritardo è punito con la pena pecuniaria dal doppio al decuplo dell'imposta frodata o che si sia tentato di frodare.

La pena pecuniaria è ridotta ad un decimo del minimo di cui al precedente comma quando sia stata presentata denuncia, riconosciuta regolare, entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine di dieci giorni stabilito nello stesso art. 2.

Art. 4.

Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del presente decreto sono riservate esclusivamente all'erario dello Stato.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 1969

SARAGAT

RUMOR — REALE — PRETI — E. COLOMBO — GUI — GAVA — TANASSI — V. COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1969
Atti del Governo, registro n. 225, foglio n. 56. — GRECO

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1969.

Classificazione tra le provinciali di dodici strade in provincia di Pavia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto 14 luglio 1967, n. 6102, con il quale l'amministrazione provinciale di Pavia ha deliberato di approvare la provincializzazione delle seguenti 14 strade comunali:

1) Celpenchio-Castelnovetto, che inizia a Celpenchio e termina sulla strada provinciale « Confienza-Palestro-Rosasco-Castelnovetto », della lunghezza di chilometri 3+500;

2) Zeme-stazione ferroviaria, che inizia a Zeme, all'innesto con la strada statale n. 494 della Mortara-Alessandria e termina alla stazione ferroviaria di Zeme, della lunghezza di km. 2+800;

3) variante all'abitato di Garlasco, che inizia sulla strada provinciale « Pavia-Mortara » prima di Garlasco, verso Pavia e termina sulla strada stessa oltre Garlasco, verso Tromello, della lunghezza di km. 2+485;

4) Pieve Albignola-Dorno, che inizia a Pieve Albignola, all'innesto con la strada provinciale « Pieve Albignola-Scaldasole-Valeggio-Ottobiano-San Giorgio-Velezzo-Zeme » e termina sulla strada provinciale « Voghera-Novara » presso Dorno, della lunghezza di km. 4+250;

5) dei Casoni, che inizia a Pieve Porto Morone, all'innesto con la strada statale n. 412 della Val Tidone e termina all'innesto con la strada provinciale « Monticelli-Badia Pavese », della lunghezza di km. 3+200;

6) Ceranova-Cura Carpignano, che inizia sulla strada provinciale « Pavia-Melegnano », in località San Rocco e termina sulla strada provinciale « Pavia-Vistarino », della lunghezza di km. 5+700;

7) Montalto Pavese-Ponte Carmelo, che inizia a Montalto Pavese, all'innesto con la strada provinciale « Casteggio-Montalto » e termina all'innesto con la strada provinciale « Borgo Priolo-Canavera-Carmine », della lunghezza di km. 2+300;

8) Codalunga, che inizia a Borgo Priolo, all'innesto con la strada provinciale « Valle Coppa » e termina alla frazione Schizzola, all'innesto con la strada provinciale « Valle Schizzola », della lunghezza di km. 6+000;

9) Rovescala-confine provincia di Piacenza, che inizia a Rovescala, all'innesto con la strada provinciale « Cavallante » e termina al confine con la provincia di Piacenza verso Ziano, della lunghezza di km. 1+800;

10) S. Giorgio-Cascina Cantalupa, che inizia a San Giorgio e termina alla Cascina Cantalupa, della lunghezza di km. 3+200;

11) Marzano-Torrevecchia Pia, che inizia a Marzano e termina sulla strada provinciale « Torre dei Negri-Bascapè » presso Torrevecchia, della lunghezza di km. 7+000;

12) Carmine-Ruino, che inizia sulla strada provinciale « Stradella-Zavattarello » in località Carmine e termina a Ruino, della lunghezza di km. 2+000;

13) della Luna, che inizia sulla strada statale della Val Tidone, presso la frazione Luna e termina sulla strada statale « Milano-Sant'Angelo Lodigiano », della lunghezza di km. 0+350;

14) della Riviera, che inizia a Pavia e termina sulla strada provinciale « Bereguardo-Garlasco » presso Bereguardo, della lunghezza di km. 13+400;

Visto il voto 17 settembre 1968, n. 1173, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso parere favorevole per le strade di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 11), 12) e 14) con l'esclusione delle strade « San Giorgio-Cascina Cantalupa » (n. 10) e « della Luna » (n. 13);

Ritenuto che le strade suddette, della lunghezza complessiva di km. 54+435 possono, pertanto, essere classificate provinciali a termini dell'art. 5 della legge numero 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, le strade comunali indicate nelle premesse, con uno sviluppo complessivo di km. 54+435 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario), sono classificate provinciali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1969

Il Ministro: MANCINI

(942)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 1205 del 15 febbraio 1969.
Prezzo delle benzine per autotrazione, solventi, avio

Con circolare n. 1205 del 15 febbraio 1969 è stata data comunicazione della seguente deliberazione adottata dalla Giunta del Comitato interministeriale dei prezzi.

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visto i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visto i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 10 recante modificazioni al regime fiscale della benzina;

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato n. 896 del 15 settembre 1947);

Delibera

PREZZO DELLE BENZINE PER AUTOTRAZIONE, SOLVENTI, AVIO

Con decorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 15 febbraio 1969 citato nelle premesse, sono fissati come segue i prezzi massimi di vendita dei prodotti petroliferi sottoindicati.

BENZINE D'AUTOTRAZIONE

Prezzi di vendita al consumo, alle condizioni di merce nuda, resa franco deposito o franco centro distribuzione o franco distributore (alla pompa).

	Merce daziata (Ige compresa) L./q.le	Merce daziata (Ige compresa) L./hl.	Merce schiava (Ige esclusa) L./q.le	Merce schiava (Ige esclusa) L./hl.
	—	—	—	—
normale 79 N.O. (R.M.)	17.931	13.000	3.883	2.815
supercarburante 87 N.O. (R.M.)	18.919	14.000	4.829	3.574

Le caratteristiche della benzina normale 79 N.O. (Research Method) devono corrispondere a quelle riportate nel provvedimento n. 718 del 17 maggio 1958 e n. 1187 del 6 dicembre 1967. Quelle del supercarburante 87 N.O. (Research Method) devono corrispondere a quelle riportate nel provvedimento n. 771 del 27 marzo 1959 e n. 1058 del 6 febbraio 1964.

E' obbligatoria l'indicazione del numero di ottano nelle fatture e nel cartellino dei prezzi di vendita al pubblico.

Nessun compenso o rimborso è dovuto per il travaso in fusti del cliente. Soltanto per le vendite in fusti cauzionati a rendere, di proprietà del venditore, è consentita la maggiorazione già stabilita di L. 200 al q.le, comprensiva del nolo fusti.

BENZINE AGEVOLATE

Prezzi di vendita al consumo, alle condizioni di merce nuda, resa franco deposito o franco centro di distribuzione.

	Merce agevolata (Ige compresa) L./q.le
Benzina 79 N.O. (R.M.)	—
impiegata per l'azionamento delle automotrici e degli autocarrelli su rotaie delle FF. SS.	4.055
impiegata per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerche petrolifere	5.785

Nessun compenso o rimborso è dovuto per il travaso in fusti del cliente. Soltanto per le vendite in fusti cauzionati a rendere di proprietà del venditore è consentita la maggiorazione già stabilita di L. 200 al q.le, comprensiva del nolo fusti.

BENZINE SOLVENTI

I prezzi di vendita al consumo, alle condizioni di merce nuda, resa franco deposito del venditore o franco stazione destino, sono stabiliti come segue:

	Merce daziata (Ige compresa) L./q.le	Merce schiava (Ige esclusa) L./q.le
	—	—
Benzina solvente leggerissima (40/60)	18.629	4.552
Benzina solvente leggera (60/80)	17.942	3.893
Benzina solvente media e pesante (oltre 80 e inferiore a 160)	17.454	3.426

E' consentita la maggiorazione di L. 200 al q.le per le vendite effettuate in fusti cauzionati a rendere di proprietà del venditore, nolo fusti compreso.

BENZINE AVIO

Prezzi per merce nuda, resa franco serbatoio apparecchio.

a) *per aviazione civile:*	Merce daziata (Ige esclusa) L./q.le	Merce daziata (Ige compresa) L./hl.
Tipo 80 *N.O.*	—	—
Aeroporti « A »	19.589	14.667
Aeroporti « B »	19.867	14.867
Aeroporti « C »	20.423	15.267
Tipo 100/130 *N.O.*		
Aeroporti « A »	20.145	15.067
Aeroporti « B »	20.423	15.267
Aeroporti « C »	20.978	15.667

Gli aeroporti della categoria « A » sono quelli di: Roma-Fiumicino, Roma-Ciampino, Milano-Linate, Milano-Malpensa.

Gli aeroporti della categoria « B » sono quelli di Cagliari, Catania, Napoli-Capodichino, Palermo, Venezia e Roma-Urbe.

Gli aeroporti della categoria « C » sono tutti i rimanenti aeroporti nazionali.

	Merce daziata (Ige esclusa) L./q.le	Merce daziata (Ige compresa) L./hl.
b) *per altri usi:*	—	—
Tipo 80 N.O.	18.818	14.112
Tipo 100/130 N.O.	19.381	14.517

Prezzi per merce nuda, resa franco deposito per autobotte completa.

Per le vendite in fusti cauzionati a rendere è consentita una maggiorazione di L. 200 al q.le, comprensiva del nolo fusti.

Roma, addì 15 febbraio 1969

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
Presidente della Giunta
TANASSI

(1539)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 2.

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 51 Mod. 241 D.P. — Data: 29 agosto 1968 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Caserta — Intestazione: Rambelli Lorenzo, nato ad Aversa il 26 luglio 1879. — Titoli del debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 10.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 22 gennaio 1969

(829)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° dicembre 1967 al 31 dicembre 1967, a norma dei Regolamenti CEE n. 937/67, n. 942/67, n. 972/67, n. 1000/67, n. 1056/67 e n. 1066/67, ai prodotti di cui all'art. 1, lettera d) del Regolamento CEE n. 120/67 e all'art. 1, lettera c) del Regolamento CEE n. 359/67 (prodotti trasformati a base di cereali e di riso), in lire italiane per quintale:

— importazioni da Paesi terzi;

— importazioni dagli Stati africani e malgascio associati (S.A.M.A.) e dai Paesi e territori d'oltremare (P.T.O.M.).

Numero		Denominazione delle merci	Importazion da									
			Paesi terzi					S. A. M. A e P. T. O. M.				
della Tariffa	della Statistica		al 1°-12-67 all' 8-12-67	da 9-12-67 a 14-12-67	dal 15-12-67 al 27-12-67	28-12-67	dal 29-12-67 al 31-12-67	dal 1°-12-67 all' 8-12-67	dal 9-12-67 al 14-12-67	dal 15-12-67 al 27-12-67	28-12-67	al 29-12-67 al 31-12-67
ex 07 06-B	02 05	Radici di manioca, d'arrow-root e di salep, e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi, escluse le patate dolci . . .	410,00	381,875	381,875	381,875	381,875	335,00	306,875	306,875	306,875	306,875
ex 11 01-C		Farine d'orzo o d'avena:										
		- di orzo:										
	13 19	- - il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2% in peso	4.413,125	4.131,875	4.131,875	4.131,875	4.131,875	4.100,625	3.819,375	3.819,375	3.819,375	3.819,375
	14 20	- - altre	2.480,00	2.320,625	2.320,625	2.320,625	2.320,625	2.323,75	2.164,375	2.164,375	2.164,375	2.164,375
		- di avena:										
	23	- - il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2% di peso	3.838,125	3.838,125	3.838,125	4.400,625	4.400,625	3.525,625	3.525,625	3.525,625	4.088,125	4.088,125
	24	- - altre	2.154,375	2.154,375	2.154,375	2.473,125	2.473,125	1.998,125	1.998,125	1.998,125	2.316,875	2.316,875
11 01-D	17	Farina di riso	156,25	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero	zero
11 01-E		Farine di cereali, altre:										
		- di granturco:										
	26 31 36	- - il cui tenore in sostanze grasse è inferiore o uguale all'1,50 % in peso	4.363,75	4.363,75	4.363,75	4.363,75	4.363,75	4.051,25	4.051,25	4.051,25	4.051,25	4.051,25
	27 32 37	- - il cui tenore in sostanze grasse è superiore all'1,5 % ed inferiore o uguale al 4 % in peso	2.721,875	2.721,875	2.721,875	2.721,875	2.721,875	2.565,625	2.565,625	2.565,625	2.565,625	2.565,625
	29 34 39	- - il cui tenore in sostanze grasse è superiore al 4 % in peso	2.451,875	2.451,875	2.451,875	2.451,875	2.451,875	2.295,625	2.295,625	2.295,625	2.295,625	2.295,625

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da Paesi terzi dal 1°-12-67 all' 8-12-67	Paesi terzi dal 9-12-67 al 14-12-67	Paesi terzi dal 15-12-67 al 27-12-67	Paesi terzi 28-12-67	Paesi terzi dal 29-12-67 al 31-12-67	S. A. M. A. e P. T. O. M. dal 1°-12-67 all' 8-12-67	S. A. M. A. e P. T. O. M. dal 9-12-67 al 14-12-67	S. A. M. A. e P. T. O. M. dal 15-12-67 al 27-12-67	S. A. M. A. e P. T. O. M. 28-12-67	S. A. M. A. e P. T. O. M. dal 29-12-67 al 31-12-67
11.01-E (*segue*)		- di grano saraceno:										
	40	- - il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2% in peso	312,50	312,50	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero	zero	zero
	41	- - altre	156,25	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero	zero
	42	- di miglio o di panico	959,375	959,375	1.118,75	1.118,75	1.756,25	803,125	803,125	962,50	962,50	1.600,00
	44	- di sorgo o di durra	2.159,375	2.159,375	2.159,375	2.159,375	2.159,375	2.003,125	2.003,125	2.003,125	2.003,125	2.003,125
	43 47	- di scagliola e di altri cereali	156,25	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero	zero
11.02		Semole, semolini; cereali mondati, perlati, spezzati, schiacciati (compresi i fiocchi), esclusi il riso pilato, brillato, lucidato e quello spezzato; germi di cereali, anche sfarinati:										
		ex A. Semole, semolini; cereali mondati, perlati, spezzati, schiacciati (compresi i fiocchi):										
		I. di frumento:										
	026 075 076 002	- cereali mondati: di frumento o di spelta o di frumento segalato	4.285,625	4.285,625	4.285,625	4.285,625	4.285,625	4.129,375	4.129,375	4.129,375	4.129,375	4.129,375
	030 085 086 004	- cereali perlati: di frumento o di spelta o di frumento segalato	5.124,375	5.124,375	5.124,375	5.124,375	5.124,375	4.968,125	4.968,125	4.968,125	4.968,125	4.968,125
	031 096 097 005	- cereali soltanto spezzati o schiacciati: di frumento o di spelta o di frumento segalato	3.323,125	3.323,125	3.323,125	3.323,125	3.323,125	3.166,875	3.166,875	3.166,875	3.166,875	3.166,875
		- fiocchi di frumento o di spelta o di frumento segalato:										
	033 108 109 006	- - il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2%	5.901,25	5.901,25	5.901,25	5.901,25	5.901,25	5.588,75	5.588,75	5.588,75	5.588,75	5.588,75
	036 120 121 019	- - altri	3.323,125	3.323,125	3.323,125	3.323,125	3.323,125	3.166,875	3.166,875	3.166,875	3.166,875	3.166,875

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Paesi terzi dal 1°-12-67 all' 8-12-67	dal 9-12-67 al 14-12-67	dal 15-12-67 al 27-12-67	28-12-67	da 29-12-67 al 31-12-67	S. A. M. A. e P. T. O. M. al 1°-12-67 all' 8-12-67	da 9-12-67 al 14-12-67	dal 15-12-67 al 27-12-67	28-12-67	dal 29-12-67 al 31-12-67
11.02 (*segue*)		II. di segala:										
		- semole e semolini:										
	038	- - il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2 % in peso	4.580,625	4.580,625	4.580,625	4.580,625	4.580,625	4.268,125	4.268,125	4.268,125	4.268,125	4.268,125
	039	- - altri	2.575,00	2.575,00	2.575,00	2.575,00	2.575,00	2.418,75	2.418,75	2.418,75	2.418,75	2.418,75
	040	- cereali mondati	3.310,00	3.310,00	3.310,00	3.310,00	3.310,00	3.153,75	3.153,75	3.153,75	3.153,75	3.153,75
	042	- cereali perlati	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.793,75	3.793,75	3.793,75	3.793,75	3.793,75
	044	- cereali soltanto spezzati o schiacciati	2.575,00	2.575,00	2.575,00	2.575,00	2.575,00	2.418,75	2.418,75	2.418,75	2.418,75	2.418,75
		- fiocchi:										
	046	- - il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2 % in peso	4.580,625	4.580,625	4.580,625	4.580,625	4.580,625	4.268,125	4.268,125	4.268,125	4.268,125	4.268,125
	048	- - altri	2.575,00	2.575,00	2.575,00	2.575,00	2.575,00	2.418,75	2.418,75	2.418,75	2.418,75	2.418,75
		III. di altri cereali:										
		a. fiocchi di orzo e di avena:										
		- di orzo:										
	050	- - il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2 % in peso	4.868,75	4.556,25	4.556,25	4.556,25	4.556,25	4.556,25	4.243,75	4.243,75	4.243,75	4.243,75
	052	- - altri	2.480,00	2.320,625	2.320,625	2.320,625	2.320,625	2.323,75	2.164,375	2.164,375	2.164,375	2.164,375
		- di avena:										
	054	- - il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2 % in peso	4.230,00	4.230,00	4.230,00	4.855,00	4.855,00	3.917,50	3.917,50	3.917,50	4.542,50	4.542,50
	056	- - altri	2.154,375	2.154,375	2.154,375	2.473,125	2.473,125	1.998,125	1.998,125	1.998,125	2.316,875	2.316,875
		b. altri:										
		- semole e semolini:										
		- - di orzo:										
	059	- - - il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2 % in peso	4.413,125	4.131,875	4.131,875	4.131,875	4.131,875	4.100,625	3.819,375	3.819,375	3.819,375	3.819,375
	061	- - - altri	2.480,00	2.320,625	2.320,625	2.320,625	2.320,625	2.323,75	2.164,375	2.164,375	2.164,375	2.164,375

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Paesi terzi dal 1°-12-67 all' 8-12-67	Paesi terzi dal 9-12-67 al 14-12-67	Paesi terzi dal 15-12-67 al 27-12-67	Paesi terzi 28-12-67	Paesi terzi dal 29-12-67 al 31-12-67	S. A. M. A. e P. T. O. M. dal 1°-12-67 all' 8-12-67	S. A. M. A. e P. T. O. M. dal 9-12-67 al 14-12-67	S. A. M. A. e P. T. O. M. dal 15-12-67 al 27-12-67	S. A. M. A. e P. T. O. M. 28-12-67	S. A. M. A. e P. T. O. M. dal 29-12-67 al 31-12-67
11.02 (*segue*)		- - di avena:										
	062	- - - il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2% in peso	3.838,125	3.838,125	3.838,125	4.440,625	4.400,625	3.525,625	3.525,625	3.525,625	4.088,125	4.088,125
	063	- - - altri	2.154,375	2.154,375	2.154,375	2.473,125	2.473,125	1.998,125	1.998,125	1.998,125	2.316,875	2.316,875
		- - di granturco:										
	ex 064	- - - il cui tenore in sostanza grassa è inferiore o uguale all'1,5 % in peso	4.363,75	4.363,75	4.363,75	4.363,75	4.363,75	4.051 25	4.051,25	4.051,25	4.051,25	4.051,25
	ex 064	- - - il cui tenore in sostanza grassa è inferiore o uguale all'1,5 % in peso destinato all'industria della birra (1)	1.817,50	1.817,50	1.817,50	1.817,50	1.817,50	1.505,00	1.505,00	1.505,00	1.505,00	1.505,00
	065	- - - il cui tenore in sostanza grassa è superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 4 % in peso	2.721,875	2.721,875	2.721,875	2.721,875	2.721,875	2.565,625	2.565,625	2.565,625	2.565,625	2.565,625
	066	- - - il cui tenore in sostanza grassa è superiore al 4 % in peso	2.451,875	2.451,875	2.451,875	2.451,875	2.451,875	2.295,625	2.295,625	2.295,625	2.295,625	2.295,625
	067	- - di riso	156,25	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero	zero
		- - di grano saraceno:										
	068	- - - il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2 % in peso	312,50	312,50	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero	zero	zero
	069	- - - altri	156,25	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero	zero
	070	- - di miglio o di panico	959,375	959,375	1.118,75	1.118,75	1.756,25	803,125	803,125	962,50	962,50	1.600,00
	072	- - di sorgo o di dura	2.159,375	2.159,375	2.159,375	2.159,375	2.159,375	2.003,125	2.003,125	2.003,125	2.003,125	2.003,125
	071 073	- - di scagliola o di altri cereali	156,25	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero	zero
		- cereali mondati:										
	015 016 017 018 074	- - di orzo	3.801,25	3.551,25	3.551,25	3.551,25	3.551,25	3.645,00	3.395,00	3.395,00	3.395,00	3.395,00
		- - di avena:										
	ex 083	- - - avena spuntata	2.154,375	2.154,375	2.154,375	2.473,125	2.473,125	1.998,125	1.998,125	1.998,125	2.316,875	2.316,875
	077	- - - altri	3.290,00	3.290,00	3.290,00	3.790,00	3.790,00	3.133,75	3.133,75	3.133,75	3.633,75	3.633,75
	078	- - di granturco	3.757,50	3.757,50	3.757,50	3.757,50	3.757,50	3.601,25	3.601,25	3.601,25	3.601,25	3.601,25
	079	- - di grano saraceno	156,25	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero	zero

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Paesi terzi dal 1°-12-67 all'8-12-67	dal 9-12-67 al 14-12-67	dal 15-12-67 al 27-12-67	28-12-67	dal 29-12-67 al 31-12-67	S.A.M.A. e P.T.O.M. da 1°-12-67 all'8-12-77	al 9-12-67 a 14-12-67	da 15-12-67 al 27-12-67	28-12-67	dal 29-12-67 al 31-12-67
11.02 (segue)	080	- - di miglio o di panico	1.416,25	1.416,25	1.666,25	1.666,25	2.666,25	1.260,00	1.260,00	1.510,00	1.510,00	2.510,00
	082	- - di sorgo o di durra	3.298,125	3.298,125	3.298,125	3.298,125	3.298,125	3.141,875	3.141,875	3.141,875	3.141,875	3.141,875
	081 ex 083	- - di scagliola o di altri cereali	156,25	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero	zero
		- cereali perlati:										
	049	- - di orzo	6.008,125	5.617,50	5.617,50	5.617,50	5.617,50	5.695,625	5.305,00	5.305,00	5.305,00	5.305,00
	087	- - di avena	3.290,00	3.290,00	3.290,00	3.790,00	3.790,00	3.133,75	3.133,75	3.133,75	3.633,75	3.633,75
	088	- - di granturco	3.757,50	3.757,50	3.757,50	3.757,50	3.757,50	3.601,25	3.601,25	3.601,25	3.601,25	3.601,25
	089	- - di grano saraceno	156,25	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero	zero
	090	- - di miglio o di panico	1.416,25	1.416,25	1.666,25	1.666,25	2.666,25	1.260,00	1.260,00	1.510,00	1.510,00	2.510,00
	092	- - di sorgo o di durra	3.298,125	3.298,125	3.298,125	3.298,125	3.298,125	3.141,875	3.141,875	3.141,875	3.141,875	3.141,875
	091 ex 095	- - di scagliola o di altri cereali	156,25	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero	zero
		- cereali soltanto spezzati o schiacciati:										
	051	- - di orzo	2.480,00	2.320,625	2.320,625	2.320,625	2.320,625	2.323,75	2.164,375	2.164,375	2.164,375	2.164,375
	098	- - di avena	2.154,375	2.154,375	2.154,375	2.473,125	2.473,125	1.998,125	1.998,125	1.998,125	2.316,875	2.316,875
	099	- - di granturco	2.451,875	2.451,875	2.451,875	2.451,875	2.451,875	2.295,625	2.295,625	2.295,625	2.295,625	2.295,625
	100	- - di grano saraceno	156,25	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero	zero
	101	- - di miglio o di panico	959,375	959,375	1.118,75	1.118,75	1.756,25	803,125	803,125	962,50	962,50	1.600,00
	103	- - di sorgo e di durra	2.159,375	2.159,375	2.159,375	2.159,375	2.159,375	2.003,125	2.003,125	2.003,125	2.003,125	2.003,125
	102 ex 105	- - di scagliola o di altri cereali	156,25	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero	zero
		- fiocchi:										
		- - il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2 % in peso:										
	110	- - - di granturco	4.363,75	4.363,75	4.363,75	4.363,75	4.363,75	4.051,25	4.051,25	4.051,25	4.051,25	4.051,25
	115	- - - di riso	312,50	312,50	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero	zero	zero
	111	- - - di grano saraceno	312,50	312,50	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero	zero	zero
	112	- - - di miglio o di panico	1.730,00	1.730,00	2.011,25	2.011,25	3.136,25	1.417,50	1.417,50	1.698,75	1.698,75	2.823,75
	114	- - - di sorgo o di durra	3.847,50	3.847,50	3.847,50	3.847,50	3.847,50	3.535,00	2.535,00	3.535,00	3.535,00	3.535,00
	113 117	- - - di scagliola o di altri cereali	312,50	312,50	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero	zero	zero
		- - altri:										
	122	- - - di granturco	2.451,875	2.451,875	2.451,875	2.451,875	2.451,875	2.295,625	2.295,625	2.295,625	2.295,625	2.295,625
	127	- - - di riso	156,25	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero	zero

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Paesi terzi dal 1°-12-67 all' 8-12-67	dal 9-12-67 al 14-12-67	dal 15-12-67 al 27-12-67	28-12-67	dal 29-12-67 al 31-12-67	S. A. M. A. e P. T. O. M. dal 1°-12-67 all' 8-12-67	dal 9-12-67 al 14-12-67	dal 15-12-67 al 27-12-67	28-12-67	dal 29-12-67 al 31-12-67
11.02 (*segue*)	123	- - - di grano saraceno	156,25	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero	zero
	124	- - - di miglio o di panico	959,375	959,375	1.118,75	1.118,75	1.756,25	803,125	803,125	962,50	962,50	1.600,00
	126	- - - di sorgo o di durra	2.159,375	2.159,375	2.159,375	2.159,375	2.159,375	2.003,125	2.003,125	2.003,125	2.003,125	2.003,125
	125 129	- - - di scagliola o di altri cereali	156,25	156,25	156,25	156,26	156,25	zero	zero	zero	zero	zero
		B. germi di cereali, anche sfarinati:										
	131 132 134	- di frumento o di spelta o di frumento segalato	2.641,25	2.641,25	2.641,25	2.641,25	2.641,25	2.328,75	2.328,75	2.328,75	2.328,75	2.328,75
	135 136 137 138 139 140 141 142 143 147	- altri	2.000,625	2.000,625	2.000,625	2.000,625	2.000,625	1.688,125	1.688,125	1.688,125	1.688,125	1.688,125
11.06		Farine e semolini di sago, di manioca, d'arrow-root, di salep e di altre radici e tuberi compresi nella voca n. 07.06:										
		A. di *manioca:*										
	01 02	- denaturati	566,25	538,125	538,125	538,125	538,125	297,50	269,375	269,375	269,375	269,375
	03	- non denaturati	2.408,75	2.408,75	2.408,75	2.408,75	2.408,75	1.233,75	1.233,75	1.233,75	1.233,75	1.233,75
		B. altri:										
	06 09	- denaturati	566,25	538,125	538,125	538,125	538,125	297,50	269,375	269,375	269,375	269,375
	07 10	- non denaturati	2.408,75	2.408,75	2.408,75	2.408,75	2.408,75	1.233,75	1.233,75	1.233,75	1.233,75	1.233,75
11.07		Malto, anche torrefatto:										
		- non torrefatto:										
		- - di frumento:										
	15	- - - presentato sotto forma di farina	6.089,375	6.089,375	6.089,375	6.089,375	6.089,375	5.526,875	5.526.875	5.526,875	5.526,875	5.526,875
	18	- - - altro	4.691,875	4.691,875	4.691,875	4.691,875	4.691,875	4.129,375	4.129,375	4.129,375	4.129,375	4.129,375
		- - di orzo:										
	21	- - - presentato sotto forma di farina	4.617,50	4.339,375	4.339,375	4.339,375	4.339,375	4.055,00	3.776,875	3.776,875	3.776,875	3.776,875
	24	- - - altro	3.592,50	3.384,375	3.384,375	3.384,375	3.384,375	3.030,00	2.821,875	2.821,875	2.821,875	2.821,875

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da Paesi terzi: dal 1°-12-67 all'8-12-67	Paesi terzi: dal 9-12-67 al 14-12-67	Paesi terzi: dal 15-12-67 al 27-12-67	Paesi terzi: 28-12-67	Paesi terzi: da 29-12-67 a 31-12-67	S.A.M.A. e P.T.O.M.: dal 1°-12-67 all'8-12-67	S.A.M.A. e P.T.O.M.: dal 9-12-67 al 14-12-67	S.A.M.A. e P.T.O.M.: dal 15-12-67 al 27-12-67	S.A.M.A. e P.T.O.M.: 28-12-67	S.A.M.A. e P.T.O.M.: dal 29-12-67 al 31-12-67
11.07 (*segue*)		- - altro:										
	27	- - - presentato sotto forma di farina	4.617,50	4.339,375	4.339,375	4.339,375	4.339,375	4.055,00	3.776,875	3.776,875	3.776,875	3.776,875
	30	- - - non nominato	3.592,50	3.384,375	3.384,375	3.384,375	3.384,375	3.030,00	2.821,875	2.821,875	2.821,875	2.821,875
		- torrefatto:										
	02 09	- - di frumento	5.375,00	5.375.00	5.375,00	5.375.00	5.375,00	4.812,50	4.812,50	4.812,50	4.812,50	4.812,50
	03 10	- - di orzo	4.093,75	3.851,25	3.851,25	3.851.25	3.851,25	3.531,25	3.288,75	3.288,75	3.288,75	3.288,75
	07 13	- - altro	4.093,75	3.851,25	3.851,25	3.851,25	3.851,25	3.531,25	3.288,75	3.288,75	3.288,75	3.288,75
11.08-A		Amidi e fecole:										
	01	I. amido di granturco	2.408,75	2.408,75	2.408.75	2.408,75	2.408,75	1.346,25	1.346,25	1.346,25	1.346,25	1.346,25
		II. fecola di patate:										
	02 03	- destinata alla fabbricazione delle destrine, delle colle, degli appretti o delle bozzime	2.408,75	2.408.75	2.408.75	2.408.75	2.408,75	1.346,25	1.346,25	1.346,25	1.346,25	1.346,25
	04 07	- altra	2.408,75	2.408.75	2.408,75	2.408,75	2.408.75	1.346,25	1.346,25	1.346,25	1.346,25	1.346,25
	08	III. di riso	1.593,75	1.593,75	1.593,75	1.593,75	1.593,75	zero	zero	zero	zero	zero
		IV. altri:										
		- di cereali:										
	09	- - di frumento	2.368,75	2.368,75	2.368.75	2.368.75	2.368.75	1.306,25	1.306,25	1.306,25	1.306,25	1.306,25
	12	- - altri	2.408,75	2.408,75	2.408,75	2.408,75	2.408,75	1.346,25	1.346,25	1.346,25	1.346,25	1.346,25
	13 16	- non nominati	2.408,75	2.408,75	2.408.75	2.408,75	2.408,75	1.233,75	1.233,75	1.233,75	1.233,75	1.233,75
11.09		Glutine e farina di glutine, anche torrefatti:										
	02 07	- di frumento tenero	11.750,00	11.750,00	11.750.00	11.750.00	11.750.00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00
	05 10	- altri	11.047,50	11.047,50	11.047,50	11.047,50	11.047,50	1.672,50	1.672,50	1.672,50	1.672,50	1.672,50
17.02-B		Glucosio e sciroppo di glucosio:										
	ex 16 ex 19 23 26	- glucosio sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	6.756,25	6.756,25	6.756,25	6.756,25	6.756,25	1.756,25	1.756,25	1.756,25	1.756,25	1.756,25
	ex 16 ex 19 24 27	- glucosio presentato sotto altra forma, sciroppo di glucosio	4.783,75	4.783,75	4.783,75	4.783,75	4.783,75	1.346,25	1.346,25	1.346,25	1.346,25	1.346,25

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Paesi terzi dal 1°-12-67 all'8-12-67	dal 9-12-67 al 14-12-67	dal 15-12-67 al 27-12-67	28-12-67	dal 29-12-67 al 31-12-67	S. A. M. A. e P. T. O. M. dal 1°-12-67 all'8-12-67	dal 9-12-67 al 14-12-67	dal 15-12-67 al 27-12-67	28-12-67	dal 29-12-67 al 31-12-67
ex 23.02		Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali:										
		A. contenenti, in peso, più del 7 % di amido:										
		I. di cereali:										
		- di granturco o di riso:										
	05 11 28	- - il cui tenore in amido è inferiore o uguale al 35 % in peso	762,50	762,50	762,50	762,50	762,50	762,50	762,50	762,50	762,50	762,50
		- - altri:										
	06 18 31	- - - il cui tenore in amido è superiore al 35 % e inferiore o uguale al 45 % in peso e che ha subito un processo di denaturazione	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00
	10 27 34	- - - non nominati	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00
		- di altri cereali:										
	01 35	- - il cui tenore in amido è inferiore od uguale al 28 % e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non ecceda il 10 % in peso oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore all'1,5 % in peso	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00
	03 38	- - altri	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00
		B. altri:										
		I. di cereali:										
	45	- di granturco o di riso	762,50	762,50	762,50	762,50	762,50	762,50	762,50	762,50	762,50	762,50
		- di altri cereali:										
	43	- - la cui proporzione di prodotto, che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non ecceda il 10 % in peso oppure, nel caso contrario il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore all'1,5 % in peso	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00
	48	- - altri	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00

(1) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(8768)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Diario delle prove scritte del concorso pubblico regionale per esami a dieci posti di ingegnere in prova del genio civile per uffici aventi sede nella Calabria.

Le prove scritte del concorso pubblico regionale per esami a dieci posti di ingegnere in prova del genio civile per uffici aventi sede nella Calabria, indetto con decreto ministeriale 22 giugno 1968, n. 31448, avranno luogo in Catanzaro, presso la scuola media « G. Mazzini », via Maddalena, alle ore 8,30 dei giorni 12, 13, 14 e 15 febbraio 1969.

(1096)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TERNI

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Terni

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti in data 7 luglio 1967 e 6 dicembre 1967, protocollo n 2451, recanti bando di concorso per il conferimento delle condotte mediche vacanti nella provincia di Terni alla data del 30 novembre 1966;

Visto il successivo decreto n. 3628 in data 10 settembre 1968, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso medesimo;

Vista la graduatoria di merito formulata dalla commissione giudicatrice e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la graduatoria di merito dei candidati al concorso in premessa specificato:

1. Ambrosi Sacconi Luigi . . . . punti 50,782
2. Tonti Dario . . . . . . » 49,316
3. Filabozzi Pio . . . . » 48,000
4. Trovato Arturo . » 44,499

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Terni e, per otto giorni consecutivi, all'albo di quest'ufficio ed agli albi pretori della prefettura di Terni e dei comuni interessati.

Terni, addì 21 gennaio 1969

Il medico provinciale: JERVOLINO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari numero e data con il quale è approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Terni alla data del 30 novembre 1966;

Visto il vigente testo unico delle leggi sanitarie ed il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I candidati sotto indicati sono dichiarati vincitori delle sedi a fianco di ciascuno segnate:

1) Ambrosi Sacconi Luigi: consorzio sanitario di Castel dell'Aquila;

2) Tonti Dario: San Vito in Monte (San Venanzo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi all'albo di quest'ufficio, all'albo pretorio della prefettura di Terni ed a quello dei comuni interessati.

Terni, addì 21 gennaio 1969

Il medico provinciale: JERVOLINO

(827)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PADOVA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Padova

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1993-AA.6/7 in data 12 ottobre 1968, con il quale sono stati dichiarati i vincitori del concorso a posti di veterinario condotto del consorzio veterinario tra i comuni di Carmignano di Brenta-San Pietro in Gù, del consorzio veterinario tra i comuni di Conselve-Arre-Cartura-Terrassa Padovana e del consorzio veterinario tra i comuni di Piazzola sul Brenta e Limena;

Visto il proprio decreto n. 2254-AA.6/7 in data 30 novembre 1968, di variante alla graduatoria del concorso predetto, con il quale il dott Stefanon Giovanni veniva dichiarato vincitore della condotta del consorzio veterinario tra i comuni di Carmignano di Brenta e San Pietro in Gù e il dott. Magni Vittorio vincitore della condotta del consorzio veterinario tra i comuni di Conselve-Arre-Cartura-Terrassa Padovana;

Vista la nota n. 99 in data 22 gennaio 1969 del consorzio veterinario tra i comuni di Carmignano di Brenta e San Pietro in Gù, con la quale viene segnalato che il dott. Stefanon Giovanni ha rinunciato alla nomina a veterinario condotto consorziale;

Considerato di dover assegnare il posto predetto al dott. Parolini Sergio, 5° classificato in graduatoria;

Visto il proprio decreto n. 1993-AA.6/7 in data 12 ottobre 1968, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso in parola,

Visto l'ordine di preferenza espresso dai candidati nelle domande di partecipazione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, successivamente modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Parolini Sergio, classificato al 5° posto della graduatoria di merito del concorso di cui in premessa, viene dichiarato vincitore della condotta del consorzio veterinario tra i comuni di Carmignano di Brenta e San Pietro in Gù.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Padova e, per otto giorni consecutivi, affisso all'albo dell'ufficio del veterinario provinciale di Padova, della prefettura di Padova e dei comuni interessati

Padova, addì 24 gennaio 1969

Il veterinario provinciale: BERTI

(932)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.